

GRUPPO EQUITALIA



da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate. In particolare si fa riferimento ai tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche.

RATEAZIONI SOGGETTI DECADUTI

Con la *Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del DL n. 192/2014 (cd. Milleproroghe)*, che ha aggiunto a quest’ultimo l’art. 10, comma 12-quinquies, è stato modificato l’art. 11-bis del DL n. 66/2014, norma di carattere eccezionale che aveva dettato disposizioni a favore dei debitori decaduti dal beneficio della rateazione accordato precedentemente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del “decreto del fare” (DL n. 69/2013), prevedendo la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili (a due condizioni: 1) decadenza intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013 e 2) richiesta presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014).

La novella intervenuta in questa sede ha inteso consentire, sostanzialmente, una riapertura dei termini per la fruizione del beneficio di cui trattasi. Il nuovo testo recita:

1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
- b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

3. Il comma 13-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.

GRUPPO EQUITALIA

Pertanto, sulla scorta dell'attuale dettato normativo, a decorrere dal 1° marzo 2015, i presupposti per accedere alla nuova rateazione sono i seguenti:

- i contribuenti debbono essere decaduti dal beneficio della rateazione (a prescindere dalla tipologia di piano precedentemente accordato)⁵ entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
- l'ammissione al nuovo piano di dilazione deve essere richiesta entro e non oltre il 31 luglio 2015.

Nel nuovo testo dell'art. 11-bis, il legislatore ha, infine, previsto espressamente che:

- a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni esecutive;
- non si possano rateizzare somme oggetto di riscossione coattiva fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati dal debitore nei confronti di una pubblica amministrazione e da questa segnalati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

REATI AMBIENTALI

Legge 22 maggio 2015, n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (GU n. 122 del 28 maggio 2015)

Questa legge ha introdotto nel codice penale i delitti contro l'ambiente (nuovo Titolo VI-bis), modificando, tra l'altro, alcune disposizioni del DL n. 306/1992 in materia di contrasto alla criminalità mafiosa. In particolare, all'art. 1, comma 4, della legge in commento, viene modificato l'art. 12-sexies, comma 1, del citato decreto legge, con l'introduzione tra le fattispecie per le quali quest'ultimo dispone la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, dei nuovi artt. 452-quater (Disastro ambientale) e 452-octies (Circostanze aggravanti).

⁵ Ciò, come chiarito dall'On. Enrico Zanetti, Sottosegretario per l'economia e per le finanze, in riscontro a interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 19 marzo 2015 (On. Cancellieri, n. 5- 05026): "limitandosi all'esame dei requisiti temporali richiesti dalla norma, si può giungere alla conclusione che tutti i soggetti decaduti alla data del 31 dicembre 2014 da un piano di rateazione in corso (a prescindere dalla tipologia di piano, sia esso ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sia esso a fronte di una richiesta ex articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 nella previgente formulazione) possano avvalersi della disposizione in commento, sempre che ne facciano richiesta entro il 31 luglio 2015".

GRUPPO EQUITALIA



Al riguardo, per i profili di interesse delle società del Gruppo, si segnala che il comma 4-bis dell'art. 12-sexies citato stabilisce che “le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 dello stesso articolo (...)”. A sua volta, l'art. 50 del Dlgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) ivi richiamato, prevede che “le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia SpA o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.”

Per effetto delle predette disposizioni, pertanto, quanto stabilito dal citato art. 50 del Codice delle leggi antimafia relativamente alla sospensione delle procedure, sembrerebbe doversi estendere anche ai casi di confisca disposti in relazione a talune delle nuove fattispecie di reato.

RIMBORSI***Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 26 giugno 2015***

- *Approvazione del modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*
- *Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 dicembre 2014, concernente l'approvazione del modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'IVA ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

Con tale provvedimento è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per i rimborsi dell'IVA, in sostituzione dello schema di fideiussione approvato con il precedente Provvedimento del 10 giugno 2004, per adeguarlo alle disposizioni introdotte con il Dlgs n. 175/2014, dirette a contrarre le tempistiche e a ridurre i costi per l'esecuzione dei rimborsi stessi.

GRUPPO EQUITALIA



Coerentemente con il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con il provvedimento in esame sono apportate alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'IVA, approvato, sempre con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il 30 dicembre 2014. In particolare, tale modello viene modificato con riferimento al computo degli interessi da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare garantito.

In questa sede, dall'ammontare da garantire per l'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata vengono eliminati gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi. In tal senso deve, quindi, ritenersi aggiornata la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 (paragrafo 2.4) relativamente alla determinazione dell'importo da garantire alla luce delle novità contenute nell'art. 14 del predetto Dlgs n. 175/2014. Con riguardo ai rimborsi in procedura ordinaria, l'esercizio presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni. Gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi, sono, altresì, esclusi dal computo degli interessi da garantire per l'esercizio di validità del deposito vincolato.

ROTTAMAZIONE RUOLI***Decreto del Ministero dell'economia e delle f506***

inanze 15 giugno 2015 - Modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fi no al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli Agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli (cd. decreto "rottamazione ruoli") - GU n. 142 del 22 giugno 2015

Tale provvedimento costituisce attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), che hanno introdotto l'annullamento automatico, decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima (1° luglio 2013), dei crediti di importo fino a 2000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999 (ad eccezione dei crediti afferenti a risorse proprie tradizionali e IVA riscossa all'importazione).

In quella sede (cfr. art. 1, comma 527) si era previsto, ai fini del conseguente scarico e dell'eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, che con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, venissero stabilite le modalità:

GRUPPO EQUITALIA



- di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate;
- di rimborso agli Agenti della riscossione delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere.

Per quanto attiene, poi, ai crediti di importo superiore a 2000 euro, parimenti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, si era stabilito che, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione dovesse informare l'ente creditore secondo modalità da definirsi con lo stesso decreto ministeriale sopra indicato (comma 528).

In sintesi, in questa sede si dispone che:

- su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche dettate dall'allegato 1 al decreto, sia trasmesso all'ente creditore l'elenco delle quote annullate, riferite ai crediti di importo fino a 2000 euro (art. 1);
- su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche dettate dall'allegato 2 al decreto stesso, sia trasmesso all'ente creditore l'elenco delle quote, di importo superiore a 2000 euro, che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non siano interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso concesse ex art. 19 DPR 602/1973 (art. 2);
- le quote, sempre di importo superiore a 2000 euro, che, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, siano, invece, ancora interessate da procedure esecutive avviate, contenzioso pendente, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero dilazioni in corso concesse ex art. 19 DPR 602/1973, restano in gestione agli Agenti della riscossione. Dette quote, se successivamente all'entrata in vigore del decreto non sono integralmente rimosse per effetto di una qualsiasi delle procedure o pendenze sopra enumerate, sono inserite in un elenco, che l'agente della riscossione, entro due mesi dalla conclusione delle attività, trasmette all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica (in conformità alle specifiche tecniche dettate dall'allegato 3 al decreto stesso).

GRUPPO EQUITALIA



Si prevede che le quote descritte agli artt. 1, 2 e 3 siano “automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili” dell’ente medesimo.

Ciò a condizione che sussistano le prescritte condizioni di legge. Difatti, il discarico non opera per le quote erroneamente inserite negli elenchi di cui sopra.

In ogni caso, l’erroneo inserimento delle quote in ciascuno dei corrispondenti elenchi può essere “rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione” degli stessi.

Va evidenziato, inoltre, quanto previsto in materia di spese sostenute dagli Agenti della riscossione (cfr. art. 4).

Al riguardo, il decreto dispone che:

- per le procedure esecutive poste in essere relativamente:
 1. alle quote annullate, riferite ai crediti di importo fino a 2000 euro di cui all’art. 1;
 2. alle quote di importo superiore a 2000 euro, che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non siano interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso concesse ex art. 19 DPR 602/1973 (art. 2),

il rimborso avvenga (nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente) in 10 rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli erariali e in 20 rate annuali, sempre senza interessi, per quelle relative a ruoli non erariali. A tal fine, gli Agenti della riscossione “presentano, entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri bilanci certificati, apposita istanza al Ministero dell’economia e delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per le spese relative a ruoli non erariali” (a prima rata dei rimborsi è erogata entro il 30 giugno 2016;

- per le spese afferenti alle procedure esecutive poste in essere per il recupero delle quote di cui all’art. 3 del decreto (ossia le quote, sempre di importo superiore a 2000 euro interessate, alla data di entrata in vigore del decreto, da procedure esecutive avviate, contenzioso pendente, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e

GRUPPO EQUITALIA



previdenziali in corso, insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero dilazioni in corso concesse ex art. 19 DPR 602/1973) l'eventuale rimborso sia richiesto dall'agente della riscossione "con apposita istanza da presentarsi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione delle attività, sulla base dell'ultimo bilancio certificato, al Ministero dell'economia e delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per i ruoli non erariali" (il rimborso di tali spese "è ripartito sulle rimanenti rate di cui al comma 1").

TRANSAZIONE FISCALE E COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 6 maggio 2015 - Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale

La circolare fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali intervenuti in materia di transazione fiscale, nonché ai nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure concorsuali.

In particolare, nel par. 4.3 della circolare in argomento, concernente gli "Adempimenti dell'Agente della riscossione e degli Uffici dell'Agenzia delle entrate", l'Agenzia rileva che dalle norme relative alle pendenze fiscali contenute nella legge n. 3/2012 (Disposizioni in materia di crisi da sovraindebitamento; cfr. artt. 7, comma 1, terzo periodo e art. 9, comma 1, terzo periodo), si desume che, nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento è possibile proporre anche il pagamento dilazionato o ridotto (ad esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'IVA e delle ritenute) dei crediti tributari, che qui, peraltro, diversamente da quanto previsto dall'art. 182-ter LF, operante con riferimento ai "tributi amministrati dalle agenzie fiscali", comprendono anche i tributi locali.

Ciò posto, rilevata, in tema di proposta di accordo, l'assenza di disposizioni normative specifiche in tema di adempimenti a carico degli Agenti della riscossione e degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima in questa sede sostiene che:

- in analogia a quanto richiesto dall'art. 182-ter LF citato, "l'Ufficio competente in relazione all'ultimo domicilio fiscale dell'interessato è tenuto – nel più breve tempo possibile - alla

GRUPPO EQUITALIA



liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento, nonché a predisporre e trasmettere al debitore una certificazione attestante il complessivo debito tributario” (nella quale “va indicato anche il debito tributario relativo all’IVA, che comunque può essere soltanto oggetto di dilazione e non di falcidia”);

- ai fini della certificazione, vanno escluse le somme iscritte in ruoli già consegnati all’agente della riscossione oppure riferite agli avvisi di accertamento di cui all’art. 29, comma 1 del DL n. 78/2010, per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all’agente stesso, alla data di presentazione della proposta da parte del contribuente;
- l’agente della riscossione è tenuto a trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso ovvero derivante dai predetti avvisi di accertamento, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, nonché degli interessi di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973;
- per i tributi non iscritti a ruolo oppure non ancora consegnati all’agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso con atto del Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate;
- per i tributi iscritti a ruolo o accertati ai sensi dell’art. 29, comma 1 in menzione e già consegnati all’agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso dall’agente medesimo su indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia competente.

In materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, si segnala il Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” (GU n. 21 del 27 gennaio 2015).

Tale regolamento disciplina l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, del Registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell’art. 15 della legge n. 3/2012, nonché i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, la

GRUPPO EQUITALIA

determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

VERSAMENTI UNITARI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2015 - Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

L'aggiornamento in questione origina dall'evoluzione delle modalità di colloquio tra l'Agenzia delle entrate e il sistema bancario e Poste Italiane SpA., che comporta che “il conto di addebito dei versamenti eseguiti tramite modello F24, trasmesso attraverso i servizi Entratel e Fisconline, può essere identificato dal relativo codice IBAN, oltre che dalle coordinate BBAN attualmente in uso (CIN, ABI, CAB e numero di c/c)”.

GRUPPO EQUITALIA



▶ ALTRA NORMATIVA

Controllo e vigilanza - norme di contenimento della spesa pubblica

Equitalia SpA e le società dalla stessa partecipate sono sottoposte per legge al controllo della Corte dei Conti. Il controllo della Corte “viene esercitato secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3 della L. 259/58”.

Dal 2008 Eurostat e ISTAT hanno classificato Equitalia e le società del Gruppo dalla stessa partecipate nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, in considerazione sia della natura pubblica dei soci (Agenzia delle entrate 51%; INPS 49%), sia del tipo di attività svolta, che vede lo Stato e gli altri Enti pubblici quali principali acquirenti dei servizi forniti dal Gruppo, che svolgendo un'attività complementare a quella tipica di Governo può essere considerato come incaricato di attività ausiliaria.

Pertanto il Gruppo Equitalia - sulla base delle norme classificatorie e definitorie del sistema statistico nazionale e comunitario SEC 2010 (già SEC 95) – è stato ricompreso nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, come confermato anche per il 2015 dall'inserimento del Gruppo Equitalia tra le Amministrazioni Centrali del citato Elenco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015.

Ne consegue l'assoggettamento del Gruppo Equitalia a diverse misure di contenimento della spesa pubblica, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica, che si sono affiancate alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

Decreto Legge n. 112/08

Tenuto conto di quanto previsto per le società non quotate a totale partecipazione pubblica dall'art. 61 del DL 112/08, e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare Rgs n. 36 del 23/12/2008, Equitalia SpA ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa relativi al Gruppo, determinati nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno.

GRUPPO EQUITALIA



L'importo dovuto per il Gruppo determinato per l'esercizio 2015 in € 718.814 è stato versato dalla Capogruppo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nel mese di marzo 2015.

Decreto Legge n. 78/10

Anche il DL 78/10, convertito con la L 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle Amministrazioni e delle Società ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte, anche per l'anno 2013, le misure di contenimento ivi previste.

L'importo determinato per il 2015 pari a Euro 1.545.094 è stato versato dalla Capogruppo, per conto dell'intero Gruppo, nel mese di ottobre nell'apposita entrata del Bilancio dello Stato prevista per le ulteriori somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto in parola.

Decreto Legge n. 52/12

Il DL 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, ha istituito un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per gli acquisti di beni e servizi, con i poteri di intervenire sui livelli di spesa delle Pubbliche Amministrazioni. Con la stessa norma sono state modificate alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

Decreto Legge n. 83/12

Con le medesime finalità è stato emanato il DL 83/2012, rubricato "Amministrazione aperta", che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione, a pena di inefficacia, degli elementi essenziali di ogni concessione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici in genere da parte di ogni Pubblica Amministrazione.

GRUPPO EQUITALIA

*Decreto Legge n. 95/12 (cd Spending review)*

Il DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 135 del 7 agosto 2012, ha disposto nuove e diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- l'estensione, all'anno 2016, dell'inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione (termine così prorogato con il DL 210/2015 (c.d. milleproroghe 2016);
- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto che al massimo potrà ammontare ad euro 7,00;
- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010. Con l'introduzione del DL 66/14 il versamento annuale è stato integrato della quota di un ulteriore 5% sui consumi intermedi sostenuti nel 2010.

Con riferimento all'ultimo punto si specifica che il versamento dovuto per l'intero Gruppo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per l'ammontare di € 18.629.283,00 è stato effettuato nel mese di giugno 2015.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi, la Capogruppo ha esaminato il totale della voce consolidata "altre spese amministrative" e ha provveduto ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di "consumi intermedi".

GRUPPO EQUITALIA



L'analisi condotta da Equitalia SpA è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare Rgs 5/2009.

Legge 228/12 (Legge di Stabilità 2013)

La L 228/12 (Legge di stabilità 2013) prevede – tra le varie misure di contenimento dei costi - il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. La riduzione è fissata nell'80% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. Il relativo versamento di € 1.917.413 per l'intero Gruppo è stato effettuato da Equitalia SpA nel mese di giugno 2015.

Per tutte le misure di contenimento della spesa sopra descritte la Capogruppo, che ha disposto i relativi versamenti al bilancio dello Stato, non ha imputato alle Società controllate il relativo onere, sia in quanto risulta direttamente destinataria della norma - tenuto conto dell'impianto normativo del DL 203/2005 e dell'inclusione, come Gruppo societario, fra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex L 196/09 – sia in quanto il risparmio, determinato come suindicato sulle risultanze del bilancio consolidato, non risulta imputabile a ciascuna delle attuali Società partecipate, in assenza di un perimetro societario invariato negli esercizi presi a riferimento come base di calcolo per i risparmi.

Legge n.208/15 (Legge di Stabilità 2016)

Con la legge di stabilità 2016 sono state introdotte alcune disposizioni di interesse per le società del Gruppo Equitalia. In particolare, si riportano di seguito le misure di maggior rilievo, tutte contenute all'articolo 1 della legge.

In particolare:

- al comma 506 è stabilito che il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate nell'elenco predisposto

GRUPPO EQUITALIA



dall'ISTAT ai sensi L. n.196/2009 art.1 co.1, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente;

- al comma 508, del medesimo articolo, viene previsto un sistema per la definizione e la pubblicizzazione dei parametri di qualità e prezzo relativi ai beni e servizi acquisti con le convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori;
- con il comma 511 è data facoltà di recesso dai contratti sottoscritti aderendo a convenzioni e accordi quadro Consip, se questa provveda alla rinegoziazione del relativo accordo o convenzione con clausola di revisione o aggiornamento dei prezzi nei casi di intervenuta variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, come rilevata dalle rispettive Authorities di settore;
- al comma 512 e ss. del medesimo articolo, per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici, è sancito che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco ISTAT devono rivolgersi esclusivamente a Consip (e agli altri soggetti aggregatori) per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, al fine di conseguire l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA (o i soggetti aggregatori), nonché tramite la SOGEI SpA. Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della suddetta previsione solo con autorizzazione dell'organo di vertice e comunicandolo all'AGID. Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale;
- ai commi 672, 673 e 674 è stabilito che entro il 30 aprile il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà varare un nuovo decreto che fissa il tetto ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti nelle società controllate dallo Stato e dalle altre Pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei limiti, le società verranno

GRUPPO EQUITALIA



articolate in cinque fasce, sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, e ad ognuna delle fasce corrisponderanno tetti diversi per i compensi. I limiti, che in ogni caso non potranno superare il tetto dei 240mila euro annui lordi (il tetto si applica alla somma dei compensi ricevuti da ognuno degli interessati), dovranno essere oggetto di verifica da parte dei consigli di amministrazione. Fino all'entrata in vigore delle nuove regole restano validi i tetti attuali;

- con i commi 675 e 676, del medesimo articolo 1, vengono modificati gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti dalle società controllate in modo diretto o indiretto dallo Stato e dalle altre Pubbliche amministrazioni. Oltre agli estremi dell'atto del conferimento dell'incarico, al curriculum vitae dell'incaricato e ai compensi generati a qualsiasi titolo dal rapporto di collaborazione, è obbligatorio pubblicare sul sito anche la procedura utilizzata per la selezione del contraente e il numero di persone che vi hanno partecipato. Questi obblighi di trasparenza costituiscono condizione indispensabile per la legittimità del relativo pagamento.

Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007

Il Dlgs 231/07 – recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – ha incluso le Società che svolgono il servizio di riscossione tributi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio (art. 11, c. 1, lett. I, Dlgs 231/07).

Conseguentemente, tali società, in qualità di intermediari finanziari, sono tenute a rispettare gli obblighi di collaborazione attiva elencati nel citato decreto e di seguito riportati.

In particolare, gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari finanziari riguardano:

- l'adeguata verifica della clientela;
- la conservazione e registrazione di rapporti e operazioni nell'Archivio;
- la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di informazione finanziaria);

GRUPPO EQUITALIA



- l'obbligo di adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, nonché misure di formazione dei dipendenti e dei collaboratori, al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Dlgs 231/07;
- la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i limiti previsti dalla legge, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto. In merito si segnala che per effetto di successive modifiche normative il MEF – Dipartimento del Tesoro - ha precisato che la comunicazione da effettuare entro 30 gg deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per le successive comunicazioni alla Guardia di Finanza.

Con riguardo a tale ultimo punto, e più precisamente alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del Dlgs 231/07, si evidenzia come la materia in questione sia stata oggetto di diversi interventi legislativi volti ad abbassare la soglia di trasferimento di denaro contante e dei libretti di deposito bancari e postali al portatore. Tale soglia, inizialmente fissata in 12.500 euro, è stata abbassata con un primo intervento a 5.000 euro, successivamente a 2.500 euro e quindi a 1.000 euro, per effetto del citato DL 201/11. Da ultimo, per effetto della Legge n. 208 del 2015 (Stabilità 2016), che ha modificato il comma 1 del citato art. 49, il limite in parola è stato elevato a 3.000 euro.

Si sottolinea, inoltre, che il Dlgs 151/09, che ha apportato disposizioni integrative e correttive del Dlgs 231/07, ha previsto, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica per le operazioni non più collegate o frazionate ma “tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata”, prevedendo la possibilità per gli intermediari finanziari di individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. Le modifiche apportate hanno stabilito che le limitazioni all'uso del contante devono riferirsi non più “all'operazione, anche frazionata” ma al valore “oggetto di trasferimento” e “il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”.

In tema di vigilanza e controlli, il c. 1 dell'art. 52 del Dlgs 231/07 prevede che tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, vigilino sulla corretta osservanza delle norme contenute nel Dlgs 231/07,